



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 57/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA C ORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni, in data 11 giugno 2024, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 22411 del registro di Segreteria, promosso
dal sig. [REDACTED] nato [REDACTED]

rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Piscaglia, giusta procura alle liti,
con domicilio eletto presso lo Studio del proprio difensore sito in
Pesaro, Galleria dei Fonditori, n. 3, con domicilio digitale pec:
lucapiscaglia@pec.it;

CONTRO

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Direzione dei servizi
erogati alle amministrazioni e ai terzi, domiciliato presso gli uffici del
Ministero siti in Roma alla via XX Settembre n. 97.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udito, nella udienza dell'11 giugno 2024, svolta con l'assistenza del
segretario dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore cons. Guido
Petrigni; assenti le parti .

Fatto e Diritto

Con sentenza n. 73/2020, depositata il 21/7/2020, notificata lo stesso

giorno della pubblicazione, la Sezione giurisdizionale regionale per le Marche accoglieva parzialmente il ricorso promosso da [REDACTED] [REDACTED] teso ad ottenere il riconoscimento del diritto a fruire, in reversibilità, della pensione di guerra del padre [REDACTED] negata, con determinazione n. 23395 del 11/7/2017, per la constatata assenza del requisito della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

In particolare, il giudice adito accertava il diritto della ricorrente alla pensione di guerra di reversibilità, con decorrenza dal 1 giugno 2019, subordinatamente all'accertamento, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione, della sussistenza, a tale data, del necessario requisito reddituale e condannava al pagamento (degli eventuali) ratei arretrati maggiorati dell'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, secondo il principio del c.d. cumulo parziale.

A tale conclusione perveniva considerando che la ricorrenza dello stato di inabilità, elemento costitutivo del diritto alla reversibilità pensione di guerra, potesse essere accertato «anche successivamente alla presentazione della domanda e sulla scorta di documentazione successivamente intervenuta» e che ciò non fosse ostacolato, per le pensioni di guerra, dalla previsione dell'art. 21 delle norme di attuazione del c.g.c. che dichiara inapplicabile al processo pensionistico l'art. 149 disp. att. c.p.c.

Nel merito, aderiva alle conclusioni cui era pervenuto il Collegio Medico legale del Ministero della Difesa, officiato in corso di causa di

rendere un parere medico-legale, che aveva ritenuto che il quadro clinico complessivo delle infermità già sussistenti alla data della domanda, si era ulteriormente aggravato in misura tale da far ritenere che la ricorrente fosse permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro dal giugno 2019.

Avverso tale decisione proponeva appello il MEF il quale chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, il rigetto per infondatezza.

Con sentenza n. 579/2022 la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello, nel precisare che *“eventuali patologie sopravvenute rispetto alla soglia temporale della formalizzazione dell'istanza amministrativa non potranno che essere oggetto di una nuova domanda o, se non ancora scrutinata, di una integrazione; aggiungeva che Indispensabile è, comunque, che l'Amministrazione sia stata messa nella condizione di valutare quegli stati patologici, debitamente rappresentati, con il provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale.*

Nella vicenda in esame, risulta che il primo giudice, aderendo alla valutazione compiuta dal Collegio Medico Legale, che aveva valutato e ritenute provviste di una valenza conducente, talune certificazioni successive alla domanda dell'aprile 2017, ha sostanzialmente aderito alla tesi della possibilità di operare valutazioni medico legali all'attualità, secondo lo schema di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.

La valutazione che ne è scaturita (inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro a far data dal giugno 2019) costituisce, pertanto, il difettoso prodotto di una

valutazione medico legale compiuta in violazione dei canoni valevoli per l'ordinamento di settore che, naturalmente, finisce per riverberarsi sulla motivazione, che diviene solo apparente".

Alla luce di un articolata parabola motivazionale, la sentenza di primo grado veniva annullata con conseguenziale rimessione, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c. degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

La Segreteria della Sezione di Appello – Seconda Centrale comunicava l'esito dell'annullamento alle parti costituite in data 15 dicembre 2022.

Con decreto di fissazione di udienza le parti venivano convocate per la odierna udienza.

Con memoria versata in atti il 24 maggio 2024 la ricorrente nulla osservava in merito alla preannunziata pronuncia di estinzione, postulando la compensazione delle spese tra le parti.

Visto l'art. 199 del codice di giustizia contabile a mente del quale:

1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:

a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;

b) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattività delle parti.

2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo soltanto altre

questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente

si pronuncia il giudice di appello, in caso di accoglimento del

gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello.

3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

4. Se il giudice di appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.

Orbene, ai sensi dell'art. 111, comma 4, essendo decorso oltre un anno dalla comunicazione, va disposta ex officio la estinzione del giudizio.

Le spese dei diversi gradi di giudizio possono compensarsi stante la evidente complessità della controversia, nonché la materia che prefigura la gratuità dei giudizi pensionistici di guerra.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, dichiara l'estinzione del giudizio.

Compensa le spese del giudizio in esame e di quello trattato in secondo grado (art. 199, comma 2).

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

Il Giudice unico

Cons. Guido Petrigni

f.to digitalmente



GUIDO PETRIGNI
CORTE DEI CONTI
12.06.2024 14:12:21
GMT+00:00

Depositata in Segreteria il 11 giugno 2024.

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
13.06.2024
09:44:31
GMT+01:00

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL Giudice Monocratico

Firmato digitalmente

P. il Dirigente

Dott.ssa Antonella Chiarenza)



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
13.06.2024
09:44:31
GMT+01:00

Firmato digitalmente

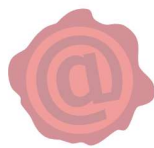
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Ancona,

P. il Dirigente

(Dott.ssa Antonella Chiarenza)

Firmato digitalmente



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
13.06.2024
09:44:31
GMT+01:00